

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell'interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.

4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell'autovettura di servizio.

5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del mandato ai soggetti portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.

7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, Busilacchi, Giacinti, Minardi, Giancarli, Talè, n. 1 del 13 luglio 2015;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente del 7 settembre 2015;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 settembre 2015, n. 5.

Legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 concernente:

Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU).

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Commissariamento degli ERSU)

1. Le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), in scadenza nell'anno 2015, non sono effettuate. Per lo svolgimento delle funzioni dei suddetti organi la Giunta regionale, nomina, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un commissario straordinario per ciascun ERSU.
2. I commissari straordinari di cui al comma 1 rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
3. I commissari straordinari svolgono le funzioni a essi assegnate assicurando forme di consultazione con le rappresentanze degli studenti, nonché con i Comuni ove hanno sede gli ERSU e con le università ubicate nei comuni medesimi.
4. Ai commissari straordinari sono corrisposti le indennità e i rimborsi delle spese, sostenute e documentate, spettanti ai presidenti degli ERSU.
5. I revisori dei conti degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati per la stessa durata prevista per i commissari straordinari.
6. I presidenti e i consigli di amministrazione degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati sino alla nomina dei commissari straordinari indicati al comma 1.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 21 settembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli